

REGOLAMENTO (CEE) N. 3568/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1988

che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine originarie della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3507/88 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine originarie della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾ e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni

di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3507/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 65.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.